DEPENALIZZAZIONE DEI REATI MINORI E RIFORMA DEL SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 24

Abolizione del principio di ultrattività delle norme penali finanziarie

L'articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 e' abrogato. Sono altresi' abrogati l'articolo 7 del decreto-legge 16 marzo 1991, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1991, n. 154, e l'articolo 7-ter del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489. Non e' ammessa ripetizione delle somme versate in applicazione delle disposizioni abrogate dal comma 2.

Versione in vigore dal 15 gennaio 2000, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio
Estremi	Decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507
Titolo	IV — Riforma della disciplina sanzionatoria delle violazioni finanziarie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1999

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-507-1999/art-24-abolizione-del-principio-di-ultrattivita-delle-norme-penali

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it